



3. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

aggiornamento - C.d.I. 29.04.09

Premessa

Premesso che il DPR 249 del 24/06/98 (aggiornato dal DPR 235 del 21/11/07), riguardante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria, delega alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli Studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo Studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele, viene deliberato il seguente Regolamento:

3.1. Doveri

1. Lo Studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi.
2. Lo Studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali.
3. Lo Studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni forma di aggressività.
4. Lo Studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso.
5. Lo Studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio dell'Istituto e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente.
6. Lo Studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza.
7. Lo Studente risarcisce, anche in concorso con altri, i danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature, causati da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
8. Lo Studente è tenuto a riferire ai Genitori le comunicazioni dell'Istituto e le comunicazioni dei Genitori all'Istituto.
9. Lo Studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della Scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

3.2. Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano a un obiettivo educativo e, quindi, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. L'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza, con l'indicazione di attività alternative di pubblica utilità, quali ad esempio: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica; attività di segreteria; pulizia dei locali della scuola; piccole manutenzioni; attività di ricerca; riordino di cataloghi e di archivi; frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica.
4. Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
5. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stages, assemblee, conferenze, ecc.) e in ore anche extracurricolari.
6. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
8. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
9. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale il dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il consiglio di classe.
10. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei dodici mesi precedenti. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
11. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai comma precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
12. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento.

13. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o della riparazione a spese del responsabile del danno.
14. L'alunno, che è incorso nelle sanzioni di cui ai punti 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., nei dodici mesi successivi alla sanzione può essere escluso dalla partecipazione ai viaggi di istruzione o ad altra attività integrativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.
15. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.
16. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalle lezioni da cinque a quindici giorni il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non riceva un danno dall'interruzione temporanea degli studi.
17. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale o scritto viene data comunicazione scritta allo studente, alla famiglia, all'insegnante coordinatore, ai Rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dello stesso.
18. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe comunica alla famiglia, per iscritto, un giudizio relativo al comportamento dello studente dopo la sanzione.
19. Per quanto attiene alle sanzioni relative agli ingressi posticipati e alle uscite anticipate si fa espresso riferimento alla Regolamentazione interna.

3.3. Provvedimenti disciplinari

3.3.1. Richiamo scritto (diffida)

- condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;
- disturbo continuato durante le lezioni;
- lettura di testi non attinenti la lezione;
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative all'interno dell'istituto.

3.3.2. Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni

- danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
- turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale;
- gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale;
- violazioni gravi alle norme di sicurezza;
- mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
- allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico durante le attività didattiche e formative;
- consumo e / o diffusione di sostanze alcoliche;
- uso del cellulare durante l'attività didattica, soprattutto se nel corso di una prova di valutazione;
- recidiva di una o più infrazioni previste al punto 3.3.1.

3.3.3. Allontanamento dalle lezioni da sei a dieci giorni

- recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e divulgare dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali: a) riconducibili a persone che operano all'interno della comunità scolastica; b) non riconducibili allo svolgimento di attività didattico-formative proprie della Scuola; c) riconducibili a "dati sensibili" tutelati da privacy.

3.3.4. Allontanamento dalle lezioni da undici a quindici giorni

- danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- molestie continuate nei confronti di altri;
- ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze;
- violenza intenzionale;
- offese gravi alla dignità della persona;
- uso e/o spaccio di sostanze psicotrope;
- atti e molestie anche di carattere sessuale;
- pubblicazione su web di affermazioni, brani, immagini, filmati, articoli... che rechino offesa ai compagni o al Personale della Scuola;
- denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.

3.3.5. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, su proposta del Consiglio di Classe, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure il reato commesso configura una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

3.3.6. **Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico**

L’irrogazione della sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico

3.3.7. **Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato**

Nei casi più gravi fra quelli indicati ai punti 3.3.5. e 3.3.6. e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato.

3.4. **Organi competenti**

1. L'**Insegnante** è competente per le sanzioni di cui al punto 3.3.1.
2. Il **Dirigente scolastico** è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni per più di 1 giorno.
3. Il **Consiglio di classe** decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni per più di 1 giorno, di cui ai punti 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4.. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto; non è consentita l'astensione.
4. Il **Consiglio d’Istituto** ha competenza per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni per più di quindici giorni.
5. Il Consiglio di classe e il Consiglio d’Istituto deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
6. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
7. Le procedure relative all’irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione dell’addebito. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
8. Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell’attività prevista dalla sanzione alternativa e/o in attività di studio e di ricerca, che l’organo che ha irrogato la sanzione individuerà, con la possibilità di attività di recupero dell’eventuale danno arrecato.

3.5. **Organo di garanzia**

1. Il Consiglio di Istituto nomina un **Organo di Garanzia** composto dai membri della Giunta Esecutiva. Il Presidente ha diritto di voto.
2. L’Organo di Garanzia dura in carica per l’intero mandato della Giunta esecutiva e delibera il proprio regolamento.
3. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli Studenti della Scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all’interno della Scuola in merito all’applicazione del DPR 249 del 24/06/98 (aggiornato dal DPR 235 del 21/11/07), recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria.
4. I ricorsi avverso le decisioni degli organi competenti vanno rivolti all’organo di garanzia. I ricorsi devono essere presentati, da chiunque ne abbia interesse, entro 5 giorni dalla comunicazione della sanzione. L’Organo di Garanzia delibera entro i 10 giorni successivi al ricorso. Nel caso di mancata decisione, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
5. Alle riunioni dell’Organo di Garanzia sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti del Consiglio di Istituto. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all’Organo di Garanzia è segreto. Non è consentita l’astensione.
 6. I provvedimenti decisi dall’Organo collegiale preposto comportano l’instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell’organo disciplinare e seguita dall’audizione dello Studente nei cui confronti l’organo procede. Esaurita questa fase l’organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi del comma 3 del punto 3.2. del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l’organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all’interessato.